

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva e visti gli atti;

letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 4/12/12 dalla Federazione Impiegati ed Operai Metalmeccanici Fiom – CGIL Nazionale (avv.ti Alleva, Focareta, Speciale, Di Stasi, Piccinini, Poli, Ferrara, Martino, Panici, Recchi) contro Federmeccanica, Fim – CISL Nazionale e UILM-UIL Nazionale, in cui la ricorrente lamentava la violazione dell'Accordo Interconfederale fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28/6/11, dell'Intesa Intersindacale sottoscritta in pari data da CGIL, CISL e UIL nonché del Patto Interconfederale aggiunto sottoscritto in data 21/9/11. Al riguardo la ricorrente allegava che in base alle predette intese, qualora si fossero aperte negoziazioni finalizzate alla stipula di un contratto collettivo nazionale di lavoro, il sindacato di categoria doveva essere necessariamente coinvolto nel procedimento contrattuale, al fine di garantire trattamenti unitari per tutti i lavoratori del settore: che pertanto era suo interesse ottenere detto coinvolgimento, mancato nel caso di specie, e concorrere alla predisposizione di una piattaforma unitaria alla controparte negoziale; che negli ultimi tempi si era invero verificato che in importanti categorie produttive (come quelle del terziario e della meccanica) si era proceduto alla stipulazione di rinnovi dei CCNL solo con la partecipazione di alcune delle organizzazioni sindacali più rappresentative, ma con l'esclusione delle associazioni di categoria aderenti alla CGIL, come appunto anche di essa odierna ricorrente: che la Fim-Cisl nazionale e la UILM-UIL Nazionale, nonostante una iniziale disponibilità manifestata dalle stesse per una posizione unitaria, avevano di recente presentato piattaforme rivendicative senza coinvolgere essa ricorrente; che inoltre le predette organizzazioni sindacali, insieme a Federmeccanica, avevano espresso la propria intenzione di escluderla dalla trattativa per la stipula, ormai prossima, del nuovo CCNL Metalmeccanici e di svolgere negoziazioni separate; che tutto ciò era in contrasto con lo spirito delle predette intese. Tanto premesso, la ricorrente concludeva per " ... A) accertare e dichiarare 1) la violazione da parte di Federmeccanica ..., Fim-Cisl e UILM-UIL ... dell'accordo interconfederale del 28/6/11, anche così come integrato dal patto aggiunto in data 21/9/11, e dell'intesa intersindacale 28/6/11 e comunque degli obblighi di correttezza e buona fede in materia contrattuale; quanto a Federmeccanica per avere impedito, o quanto meno rifiutato, la partecipazione della Fiom alle trattative avviate per la stipula del CCNL di settore; quanto a Fim e UILM, per avere attivamente ostacolato la "costruzione di una piattaforma" unitaria per il rinnovo del CCNL di settore e richiesto a Federmeccanica l'esclusione della Fiom dalle trattative stesse; 2) che la detta esclusione della Fiom dalle trattative costituisce altresì lesione, da parte di Federmeccanica, della libertà ed attività sindacale e dell'immagine della Fiom; B) ordinare alle resistenti di consentire immediatamente la partecipazione della Fiom alle trattative in corso per la stipula del CCNL di settore, e comunque di non dare ulteriore seguito alle stesse senza la partecipazione della Fiom, ove

esse non siano ancora concluse al momento della decisione del presente ricorso, condannando ciascuna delle resistenti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente Fiom-Cgil di una somma pari a 1.000.00 euro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento nonché a 10.000,00 euro per ogni violazione o inosservanza successiva dello stesso consumata tramite ulteriori convocazioni e/o partecipazioni agli incontri negoziali con pretermissione della Fiom, o delle somme diverse, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia. In alternativa, per il caso in cui le resistenti concludano le trattative con la stipula di un accordo separato: B1) a) dichiarare la nullità/inefficacia dello stesso per contrasto con l'Accordo Interconfederale del 28/6/11 e delle successive Intese Integrative con ogni conseguenza attinente alla validità delle deleghe alla contrattazione aziendale di cui agli artt. da 3 a 7 dell'Accordo Interconfederale stesso, nonché b) Condannare la Federmeccanica, la FIM-Cisl e la UILM-UIL a convocare la Fiom-Cgil ai nuovi incontri di negoziazione e a consentirne la presenza, condannando fin da ora ciascuna delle resistenti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente Fiom-Cgil di una somma pari a 1.000.00 euro per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento nonché a 10.000.00 euro per ogni violazione o inosservanza successiva dello stesso consumata tramite ulteriori convocazioni e/o partecipazioni agli incontri negoziali con pretermissione della Fiom, o delle somme diverse, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; C) Condannare in ogni caso le resistenti, tra loro in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Fiom per effetto dei comportamenti illegittimi di cui sopra, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura che si propone di 2.00 euro per ciascun iscritto alla ricorrente, il cui numero si indica prudentemente in 358.000 (dato arrotondato per difetto) ovvero nella diversa, anche superiore, misura che il Tribunale riterrà equa. Con vittoria di spese di lite”;

letta l'unica memoria di risposta della FIM – Federazione Italiana Metalmeccanici – CISL Nazionale (avv.to Gianna Baldoni) e della UILM – Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici – UIL Nazionale (avv.to Filippo Maria Giorgi), che concludevano per la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte e, in subordine, per il rigetto delle stesse, perché prive di fondamento sia fattuale che giuridico, con vittoria di spese di lite;

letta la memoria di risposta della Federmeccanica (avv.ti De Luca Tamajo, Favalli, Maresca), la quale concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: in subordine per la conversione del rito; per la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente nonché per la carenza di interesse ad agire; per il difetto di legittimazione passiva della concludente; per la nullità del ricorso e, nel merito, per la sua infondatezza;

lette le ulteriori memorie depositate dalle parti nei termini concessi;

assunta la causa in riserva all'udienza del 16/4/13;

osserva quanto segue.

Ribadito che il procedimento sommario, introdotto a decorrere dal 4/7/09, è previsto solo nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, si rileva, tenuto conto del contenuto del

ricorso ex art. 702 bis e delle conclusioni ivi rassegnate, che non paiono fondate le eccezioni delle resistenti in ordine alla competenza a decidere ed al tipo procedimento prescelto.

In particolare la difesa delle resistenti FIM e UILM ha eccepito, in via preliminare di rito, l'inammissibilità del ricorso "... per riconducibilità delle domande attoree alla fattispecie prevista dall'art. 409 c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 702 bis c.p.c. ...", con conseguente invocata adozione di ordinanza non impugnabile di inammissibilità ex art. 702 ter. 2° comma, c.p.c..

Al riguardo ritiene il Giudice che l'odierna controversia non riguardi né rapporti direttamente o indirettamente rientranti nella previsione dell'art. 409 c.p.c. in materia di controversie relative a rapporti di lavoro (cfr. Cass. 16865/02) né tanto meno comportamenti antisindacali rientranti nella previsione dell'art. 28 L. 300/78, per la semplice constatazione che l'odierna azione non riguarda una rivendicazione nei confronti della parte datoriale ovvero contrasti con la parte datoriale per le scelte adottate da quest'ultimo, quanto invece la violazione -asserita- di obblighi nascenti da un accordo fra organizzazioni sindacali.

In termini è anche Cass. 11444/95, in base alla quale *"la controversia avente ad oggetto l'accertamento della nullità di clausole di un contratto collettivo, proposta da un'associazione sindacale di lavoratori non firmataria del contratto stesso contro le associazioni sindacali firmatarie, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, non è qualificabile come controversia individuale di lavoro e quindi, stante il suo valore indeterminabile, ricade nella competenza del tribunale in sede ordinaria. ..."*

Inconferente è il richiamo, operato con prospettive diverse tanto dalla ricorrente quanto dalle resistenti FIM e UILM, a Cass. 20091/12 (*"In tema di repressione della condotta antisindacale, l'esercizio in via ordinaria ad opera di una organizzazione sindacale (nella specie, da parte dell'organizzazione nazionale e non del relativo organismo locale) di un'azione denunciante una condotta antisindacale, con la richiesta di provvedimenti atti a far cessare quella condotta e i suoi effetti, non soggiace al foro esclusivo ed inderogabile del luogo della condotta, a norma dell'art. 28 statuto lavoratori, ma al foro generale, contemplato dall'art. 413, settimo comma, cod. proc. civ., essendo seguito dall'attore il rito ordinario del lavoro e non lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 statuto lavoratori. ..."*), in quanto in quel caso si era comunque in presenza di una domanda proposta per la dichiarazione di antisindacalità della condotta posta in essere da un datore di lavoro, domanda la cui unica peculiarità era quella di essere stata introdotta con il rito ordinario del lavoro, anziché con lo speciale procedimento previsto dall'art. 28 Statuto lavoratori.

A conferma di ciò, si osserva che parte ricorrente, prospettando una violazione degli accordi e delle clausole generali di condotta in ambito contrattuale, ha chiesto in sostanza, in via principale, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte delle odierne resistenti, per poi chiedere, in conseguenza e a causa di tanto, il risarcimento del danno all'immagine: al riguardo è evidente l'uso delle vecchie categorie classificatorie, in luogo di quella più recente di danno non patrimoniale.

Dunque si tratta di un normale giudizio in materia di preteso inadempimento contrattuale fra organizzazioni sindacali, con conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate dalle resistenti FIM e UILM.

Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Federmeccanica sull'assunto che "... la controversia de qua deve ritenersi, in senso lato, controversia collettiva di lavoro, in virtù dei soggetti e degli interessi coinvolti ..." (memoria di risposta).

Al riguardo, proprio traendo spunto dai precedenti giurisprudenziali citati (diritto alla riscossione dei contributi sindacali e danni provocati da uno sciopero), è sufficiente osservare che in quei casi, a differenza che nel presente, la domanda involgeva diritti e prerogative sindacali ed era rivolta nei confronti di un datore di lavoro ovvero da costui azionata; quindi la stessa era sicuramente intranea alla competenza funzionale del Tribunale del lavoro e correttamente azionata davanti a quel Giudice.

In conclusione si condivide l'impostazione e la scelta processuale della ricorrente Fiom, in quanto, pur con tutte le peculiarità del caso, è stata prospettata una 'ordinaria' causa di inadempimento contrattuale e, non essendo la controversia riservata al competenza del Tribunale ordinario in composizione collegiale, ben può essere decisa nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c..

Inoltre, involgendo la controversia solo questioni di diritto, non è necessario, come invece eccepito da Federmeccanica, disporre il mutamento di rito, con fissazione dell'udienza di trattazione.

Prima di passare all'esame delle altre eccezioni sollevate in particolar modo da Federmeccanica (carenza di legittimazione della ricorrente e passiva della resistente), appare opportuno richiamare il dato contrattuale di riferimento.

Al riguardo la ricorrente ha eccepito la violazione, da parte delle resistenti, delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Interconfederale del 28/6/71, in cui le parti firmatarie (CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL), dopo aver elencato i motivi per cui si era addivenuti a quell'accordo (comune interesse a definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle OOSS dei lavoratori; comune obiettivo di realizzare un sistema di relazioni industriali che creasse condizioni di competitività e produttività; ritenuta centralità del valore del lavoro; importanza della contrattazione collettiva; essenzialità di un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato ed in grado di dare certezze anche sulla affidabilità e sul rispetto delle regole stabilite; ecc.), avevano convenuto, per quanto qui di interesse, che " ... 1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall'INPS Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media fra il dato associativo (iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi); 2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione

di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale; ..." (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

Inoltre nel contestuale accordo intersindacale CGIL, CISL e UIL, oltre alle intese sulla proposizione delle piattaforme sindacali, era stato previsto, quanto agli 'Accordi di categoria', che "... le federazioni di categoria nel quadro delle scelte di questo documento, definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali, al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l'approvazione delle ipotesi di accordo. Queste intese potranno prevedere momenti di verifica per l'approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti" (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

Dunque, a detta della ricorrente, "... le fonti negoziali sopra descritte impongono uno specifico obbligo giuridico in capo ai soggetti stipulanti. Le organizzazioni sindacali coinvolte non sono obbligate ad iniziare una trattativa finalizzata a stipulare un nuovo contratto collettivo. Né, tantomeno, sono ovviamente tenute a definire in ogni caso un accordo. Esse tuttavia, se ed in quanto decidano di aprire un processo negoziale per la stipula di un contratto collettivo di categoria, non possono farlo in modo separato, ma devono necessariamente iniziare le trattative congiuntamente, purché ovviamente vi siano le condizioni di rappresentatività predefinite nelle intese" (cfr. ricorso introduttivo).

Orbene, è pacifico che firmataria dell'Accordo Interconfederale del 28/6/11 è stata, oltre alla Confindustria ed alla CISL e UIL, la CGIL, cioè la Confederazione cui appartiene la FIOM, odierna ricorrente; quindi si deve ritenere che solo la CGIL avrebbe potuto agire in giudizio per far valere l'eventuale inadempimento, da parte delle altre firmatarie, dell'accordo sottoscritto con la Confindustria (da un lato) e con la CISL e UIL (dall'altro).

Approfondendo sul punto la questione, va ricordato che ex art. 1372 c.c. "il contratto ha forza di legge tra le parti ..." (1° comma) ed "il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge" (2° comma); quindi il contratto vincola solo le parti sottoscriventi e pacificamente la FIOM non era parte contraente dell'Accordo Interconfederale del 28/6/11 né del contestuale Accordo Intersindacale né tanto meno del patto aggiunto (postilla) del 21/9/11.

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che la legge non esclude l'efficacia ultrattiva dei contratti, come per esempio nell'ipotesi del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), ma sicuramente non è questo il caso, in quanto alcun tipo di effetto favorevole -ed in particolare alcuna acquisizione di diritti- è previsto a favore delle sigle rappresentative di interessi di categoria, pur se strutturalmente collegate alle Confederazioni firmatarie.

Ritiene il Giudice, stante il richiamo nella postilla (patto aggiuntivo) del 21/9/11 al reciproco impegno di CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL "... a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto Accordo Interconfederale ...", che le

Confederazioni sottoscriventi l'AI del 28/6/11), dopo essersi impegnate ad attenersi al predetto Accordo, abbiano infatti inteso anche obbligarsi per il fatto del terzo (art. 1381 c.c.), cioè obbligarsi a far rispettare il contenuto dell'Accordo da parte delle proprie associazioni di categoria.

Queste ultime, pur se strutturalmente collegate alle Confederazioni nazionali, devono ritenersi a tutti gli effetti soggetti autonomi, dotati di una propria ed autonoma struttura interna e di un proprio organo rappresentativo e quindi, come autonomi centri di imputazioni giuridiche attive e passive, ben possono essere considerati "terzi" ai fini che qui rilevano (cfr. doc. 1 di parte ricorrente: Statuto CGIL: art. 25, 1° comma: "La CGIL nazionale, le CGIL regionali, le Camere del Lavoro, territoriali o metropolitane, e le Federazioni o Sindacati di categoria ai livelli nazionali, regionali, territoriali, gli Enti e Istituti confederali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge ...").

Dunque l'Accordo Interconfederale vincolava solo le parti firmatarie, che si impegnavano reciprocamente a far osservare dalle proprie associazioni di categoria i principi espressi nell'Accordo stesso.

A conferma della non immediata vincolatività e del ricordato reciproco impegno delle Confederazioni firmatarie, non va dimenticato che, come dedotto dalle resistenti FIM e UILM, vige nel nostro ordinamento il principio di autonomia e pariteticità delle fonti collettive, con la condivisa conseguenza che "... le Confederazioni non possono assumere obblighi giuridicamente vincolanti che producano effetto direttamente in capo alle associazioni aderenti ..." (cfr. memoria autorizzata, depositata l'8/4/13); ciò è tanto vero che infatti -come detto- nella citata postilla del 21/9/11 le Confederazioni firmatarie (Confindustria, CGIL, CISL e UIL), prima di darsi il reciproco impegno di cui sopra, non hanno potuto far altro che ribadire che "... le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all'autonoma determinazione delle parti ..." (cfr. doc. 2 bis di parte ricorrente: postilla del 21/9/11).

In ordine ai su richiamati rapporti fra accordi di vario livello, ribadisce il Giudice che deve escludersi un rapporto di gerarchia tra accordi collettivi di diverso livello, aventi invero tutti pari dignità e forza vincolante, in quanto sono tutti contratti di diritto comune (cfr. Cass. 12098/10: "*Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, ...*"; Cass. 19351/07).

Si può invero affermare al riguardo che gli Accordi Interconfederali, sicuramente impegnativi per i sottoscrittori, contengono l'indicazione degli indirizzi politici e comportamentali, nell'ambito dell'ordinamento sindacale, rivolti alle parti stipulanti i futuri contratti collettivi nazionali ed aziendali, ma, proprio per la natura privatistica dell'ambito in cui operano e stante la ricordata autonomia

contrattuale equiordinata e paritetica, non assumono alcun rilievo pubblicistico né assurgono a parametri di validità e/o di efficacia dei contratti collettivi o aziendali (ugualmente contratti di diritto privato) poi stipulati.

Dunque, l'eventuale violazione delle regole, contenute negli Accordi Interconfederali, da parte delle associazioni di categoria, può comportare conseguenze a livello endoassociativo, se ed in quanto previsto dai singoli statuti, ma sicuramente va esclusa una qualche conseguenza a livello civilistico sull'efficacia o validità della contrattazione di livello inferiore.

Gli accordi sottoscritti dalle Confederazioni (ossia dalle strutture sindacali 'verticali') non producono pertanto automatici e diretti effetti in capo alle associazioni di categoria ad esse collegate (strutture 'orizzontali'), con la conseguenza che né l'Accordo Interconfederale del 28/6/11 né il contestuale Accordo Intersindacale né la postilla del 21/9/11 possono attribuire alla FIOM alcuna posizione giuridica soggettiva autonomamente tutelabile, con la conseguenza che la ricorrente è priva della legittimazione attiva a far accertare la violazione dei richiamati Accordi.

Dunque sono le Confederazioni che si obbligano reciprocamente al fatto del terzo e sono le stesse le uniche che, in ipotesi, potrebbero dolersi del mancato adempimento di tale impegno da parte delle altre firmatarie nel caso in cui le rispettive associazioni di categoria non si attengano a quanto fissato nell'Accordo Interconfederale ed al principio, dall'Accordo desumibile, della contrattazione congiunta.

Come detto potrebbero esservi anche conseguenze endoassociative, ma si tratta di un altro discorso.

Alla luce delle osservazioni svolte non appare pertanto condivisibile quanto affermato dalla difesa della ricorrente in ordine al fatto che "... i sindacati di categoria sono i naturali destinatari dei diritti e degli obblighi previsti dall'Accordo citato ..." e che "... la causa tipica di un accordo interconfederale, e cioè fra soggetti sindacali che sono associazioni di secondo grado (associazioni di associazioni), è esattamente quella di costituire una regolamentazione omogenea per i vari ambiti categoriali ritenendo che tale omogeneità debba essere garantita sia per i diritti che per gli obblighi, così escludendo diversità di discipline quali potrebbero risultare dai contratti di categoria ..." (cfr. memoria autorizzata, depositata il 15/3/13).

Al riguardo è sufficiente richiamare le considerazioni, che si sono svolte, sull'inesistenza di una efficacia ultra vires dei citati accordi, come confermato dalla richiamata postilla del 21/9/11 e dall'impegno per il fatto del terzo reciprocamente ivi assunto dalle Confederazioni firmatarie, impegno che sarebbe altrimenti non concepibile se fosse esatta la tesi della ricorrente.

Se questa ricostruzione è esatta, è allora consequenziale che solo la CGIL era in linea di principio legittimata a far valere, ma nei confronti solo ed esclusivamente delle altre Confederazioni firmatarie, l'eventuale inadempimento delle 'altrui' associazioni di categoria in caso di mancato rispetto degli impegni che le Confederazioni firmatarie si erano reciprocamente impegnate ad osservare e a far osservare.

Alla luce di tali conclusioni, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Fiom – CGIL Nazionale in ordine alle domande A1) e A2) delle conclusioni in epigrafe.

E' evidente che la elezione della domanda in esame comporta il rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria.

Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto l'esclusione della Fiom dalle trattative per la stesura del nuovo CCNL del settore Metalmeccanici e quindi volta ad ottenere l'ordine di consentire la partecipazione alle trattative (conclusioni sub B), è agevole osservare che l'Accordo Interconfederale del 28/6/11 si limita ad individuare dei criteri selettivi (rappresentatività nel settore non inferiore al 5%), in base ai quali le OOSS potevano essere ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ma da questo non si ricava il riconoscimento o l'attribuzione a dette sigle di alcun diritto soggettivo alla partecipazione ed allo svolgimento della trattativa per la firma del nuovo CCNL: lo sbarramento dimensionale non significa che, a contrario, tutte le OOSS che superano il suddetto sbarramento abbiano diritto alla partecipazione alle trattative ed alla firma del nuovo CCNL, dovendosi ribadire che non si è in presenza di un contratto a favore di terzi.

Per di più, poiché il CCNL è un contratto di diritto comune e ad esso si applicano le ordinarie regole civilistiche in materia di autonomia contrattuale e di formazione della volontà negoziale, va di conseguenza esclusa ogni possibilità per il Giudice di pronunciare, nei confronti di chiechessia, un ordine di partecipazione alle trattative, viepiù se tra i contraenti non vi è neppure accordo sull'oggetto della negoziazione.

In ordine alla domanda alternativa di dichiarazione di nullità/inefficacia del CCNL di categoria eventualmente concluso (conclusioni sub B1) -lo stesso è stato nel frattempo sottoscritto-, è ben vero che la massima sanzione prevista dal codice civile per vizi genetici del contratto prescinde dall'essere o meno l'eccipiente parte del contratto, atteso che ex art. 1421 c.c. "salvo diversa disposizione di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice", ma in ogni caso la domanda del ricorrente non può essere accolta.

Rammentato che nel caso di specie la ricorrente ha instato per la dichiarazione di nullità/inefficacia del CCNL "... per contrasto con l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e delle successive Intese Integrative ..." (cfr. conclusioni), va osservato che nel caso di specie manca il riferimento al parametro normativo, in ipotesi violato, che consentirebbe di colpire il contratto con la massima sanzione prevista dall'ordinamento processualcivilistico e ciò anche a voler prescindere da ogni (pur importante, ma successiva) questione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che nelle note autorizzate la Fiom ha ravvisato nell'interesse ad essere presente alle trattative.

Al riguardo, richiamata la nota distinzione fra regole di validità e regole di comportamento, va ribadito che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti ("Il contratto è nullo quando è

contrario a norma imperativa"); quindi l'illegittimità della condotta eventualmente tenuta nel corso delle trattative per la stipula del contratto non determina la nullità del contratto stesso, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c..

Sul punto si richiama quanto detto sull'inesistenza di una gerarchia delle fonti in ambito di contrattazione sindacale a diverso livello, tutte invero rientranti nell'ambito dei contratti di diritto comune; inoltre, essendo ciascun contratto di diverso livello sottoscritto fra parti diverse, è evidente che ogni singolo contratto è espressione di autonomia contrattuale parioridinata, con la confermata conseguenza che non vi è alcun rapporto di superiorità dell'uno sull'altro e quindi di automatica potenzialità invalidante dell'uno nei confronti dell'altro.

Dunque, ammesso e non concesso che per la sottoscrizione del nuovo CCNL di settore possano non essere stati rispettati i principi fissati nell'AI del 28/6/11 sulla contrattazione congiunta, da ciò non potrebbe mai derivare alcuna ipotetica invalidità genetica del nuovo CCNL, tale da poter prospettare una nullità dello stesso; quanto detto vale altresì per l'invocata sanzione della inefficacia.

In conclusione va respinta la domanda sub B1a) di parte ricorrente.

Le superiori osservazioni sull'inesistenza di un diritto soggettivo alla partecipazione a pretesi nuovi incontri comporta il conseguente rigetto della domanda sub B1b).

A quest'ultimo riguardo non va dimenticato, sotto altro angolo visuale, che la sottoscrizione del nuovo CCNL di settore, che -come detto- si configura come un contratto di diritto comune, non impedisce all'odierna ricorrente di condurre una trattativa con le parti firmatarie per l'estensione del predetto nuovo CCNL anche agli iscritti alla FIOM.

La reiezione di tutte le domande sulla pretesa violazione di obblighi e dei diritti della ricorrente comporta il rigetto della domanda di risarcimento per danni non patrimoniali (punto sub C delle conclusioni) nonché delle domande ex art. 614 bis c.p.c..

Il ricorso va quindi integralmente respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140, entrato in vigore 23/8/12, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24/1/12 n° 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/3/12 n° 27; infatti, a norma dell'art. 41 del citato decreto ministeriale, le disposizioni ivi contenute devono essere applicate quando la liquidazione venga operata dal giudice in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nel settimo scaglione, con riduzione media del 50%, tenuto conto della natura e del valore (indeterminato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori (4.500,00 euro - 50% = 2.250,00 euro).

P.Q.M.

- dichiara il difetto di legittimazione della ricorrente Fiom – CGIL Nazionale in ordine alle domande sub A) del ricorso;
- rigetta il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in ordine alle restanti domande;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, a titolo di compensi professionali, in 2.250,00 euro in favore di Federmeccanica e in altrettanti 2.250,00 euro in favore di FIM-Cisl Nazionale e UILM-Uil Nazionale, stante l'unicità degli scritti difensivi, il tutto oltre Cp ed Iva come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 9/5/13

il Giudice

Francesco Russo Serenato

